



Comune di Calatafimi Segesta



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21-04-2022

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano
- Art. 5 - Ordinanze Sindacali in materia di vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 8 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 9 - Disposizioni di carattere generale
- Art. 10 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 11 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 12 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 13 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 14 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici e sgombero della neve
- Art. 15 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 16 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 17 - Distribuzione di volantini opuscoli e simili

CAPO IV SICUREZZA E DECORO URBANO

- Art. 18 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 19 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 20 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 21 - Depositi in proprietà privata
- Art. 22 - Lavatura di biancheria e panni
- Art. 23 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 24 - Vasche e fontane, viali e giardini pubblici

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

- Art. 25 - Inquinamento acustico
- Art. 26 - Rumori nei locali privati
- Art. 27 - Dispositivi antifurto
- Art. 28 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- Art. 29 - Orari degli esercizi
- Art. 30 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 31 - Vendita del pane
- Art. 32 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi – Surrogati
- Art. 33 - Requisiti dei locali di vendita

CAPO VII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 34 - Cortei funebri
- Art. 35 - Processioni – Manifestazioni

CAPO VIII
SANZIONI

- Art. 36 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 37 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 38 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 40 - Procedure autorizzatorie
- Art. 41 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, riferibili alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza dei cittadini.

2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale in via primaria e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri aperti al pubblico passaggio, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici Atti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e relative successive modifiche ed integrazioni nonché dalla relativa legge regionale.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le Associazioni di categoria con le quali potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema integrato di iniziative volto a conseguire una diffusa ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. In tali iniziative dovranno essere coinvolti i gestori degli esercizi ed attività in genere, compresi i circoli privati, soprattutto di quelli che risultano meta di aggregazione giovanile. In particolare, gli accordi di cui al precedente comma potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

2. Tra Amministrazione comunale e singoli gestori delle attività di cui al presente articolo, in previsione della emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti la disciplina delle attività

stesse (orari di esercizio, occupazione del suolo pubblico, ecc.), possono essere sottoscritti specifici accordi, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, che prevedano l'assunzione di particolari obblighi in capo ai predetti gestori, quali:

- a) adottare misure idonee, anche avvalendosi di personale appositamente incaricato e qualificato, ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa determinare disturbo alla pubblica quiete o disturbo ad altre attività o ai residenti ovvero ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale;
- b) non pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo sugli effetti dovuti all'abuso di alcolici;
- c) la possibilità, mediante idonea segnalazione, di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone non clienti e l'indicazione dell'eventuale presenza di servizi igienici pubblici siti nelle vicinanze;
- d) provvedere al conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

4. I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici (bagni) in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 300.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 5, a seguito di accertamento e contestazione della stessa, il Responsabile del Servizio può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5

Ordinanze Sindacali in materia di Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

Il Sindaco, con propria ordinanza ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in particolari periodi dell'anno o circostanze determinate e per aree delimitate del territorio comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.

Il Sindaco altresì, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, posta in lattina o contenitore di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente Testo Unico Ambientale D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle particolari norme legislative vigenti in materia e quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale di cui al D.lgs n. 285 del 1992, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Calatafimi Segesta.

2. Salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 285 del 1992 " Nuovo codice della Strada", chiunque occupa il suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale o in difformità della stessa soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria secondo i criteri seguenti:

- a. da euro 150,00 a euro 300,00 nei casi di occupazione fino a 5 mq.;
- b. da euro 200,00 a euro 400,00 nei casi di occupazione da 5 a 10 mq.;
- c. da euro 250,00 a euro 500,00 nei casi di occupazione superiore a 10 mq.

3. L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale dell'accertatore.

Art. 8

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, ricadono in toto sotto il regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché della eventuale normativa speciale inerente le varie fattispecie in oggetto.

2. È comunque fatto divieto di occupare la sede stradale ed i marciapiedi o i percorsi pedonali con espositori, cavalletti e simili se non previa specifica autorizzazione formalizzata, del competente ufficio comunale.

3. Salvo quanto previsto dagli artt. 20 del D.Lgs n. 285 del 1992 " Nuovo codice della Strada", chiunque occupa il suolo pubblico in violazione del comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

3. L'occupazione abusiva va sollecitamente rimossa, anche dietro ordine verbale dell'accertatore.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 9

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, carcasse di animali, avanzi di stralci erbosi o arborei e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

2. Ai proprietari dei terreni incolti, con o senza recinzione, ubicati all'interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze di esso, di procedere alla pulizia e allo sfalcio delle aree di loro proprietà ed al successivo e costante mantenimento delle stesse in condizioni di decoro, salubrità e a prevenzione del rischio incendi.

3. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'ufficio competente riterrà di dover prescrivere. E' parimenti vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

4. I proprietari dei terreni confinanti con suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente

introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario, nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso e consono all'ambiente circostante. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per l'utenza stradale.

5. A tal uopo è demandato tutto ciò non espressamente previsto da questo regolamento con riguardo alla fattispecie in titolo, alle leggi e regolamenti speciali formalmente normati.

6. E' fatto in ispecie formalmente divieto quanto segue:

- a. gettare alcunché sulla platea stradale, ad esempio mozziconi di sigarette, lattine o rifiuti di qualunque categoria, da mezzi in corsa o da pedoni;
- b. sospendere dall'alto dei balconi degli edifici prospicienti nella pubblica Via, tramite corde, lacci e quant'altro, rifiuti solidi urbani. E' fatto obbligo di conferire i predetti rifiuti all'interno di appositi contenitori chiusi.

7. Si fa inoltre esplicito obbligo manutentivo e di pulizia, in ogni suo aspetto, riguardo androni piazzali, portici, vicoli comunque insistenti sulla pubblica via.

8. Fatto salvo l'ordine di ripristino stato dei luoghi, chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 300.

Art. 10

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 11

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto già previsto dal D.Lgs n. 152 del 2006, è proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

Art. 12

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' inoltre previsto inderogabilmente il ritiro dei contenitori domestici dei rifiuti entro tre ore dal ritiro e comunque entro le ore diciassette dello stesso giorno dell'avvenuto servizio di raccolta domiciliare. E' fatto inoltre obbligo di esporre i rifiuti solidi urbani non prima delle ore 22:00.
2. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, androni e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 13

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia dell'area antistante al proprio esercizio.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 14

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici di aree di pubblico transito e sgombero della neve

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari degli edifici o di impedire gocciolamento di

acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. L'ufficio Tecnico comunale o l'ufficio di Protezione Civile potranno fornire le prescrizioni necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.

2. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena siano cessate le precipitazioni e di provvedere con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio eventualmente formatosi, evitando di gettare e spandervi ulteriore acqua che possa congelarsi.

3. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi di ghiaccio pericolanti.

4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì ai proprietari ed ai conduttori di negozi, di esercizi, di bar e di attività in genere esistenti al piano terreno.

5. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.

6. I pozzi le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti ed idonei ad impedire che vi cadano persone, animali e cose.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

Art. 15

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 16

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 17

Distribuzione di volantini, opuscoli e simili

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, il lancio, la distribuzione e la diffusione di volantini e materiale pubblicitario, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
 2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale (Ufficio Polizia Locale) il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
 3. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con inserimento in appositi contenitori, la cui collocazione se suolo pubblico è autorizzata con specifici provvedimenti del competente ufficio comunale.
 4. La collocazione del materiale pubblicitario deve essere effettuata in modo che lo stesso materiale non possa in alcun modo cadere sul suolo pubblico.
 5. E' fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita di cui ai commi precedenti di avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.
 6. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/o materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al precedente comma in violazione delle disposizioni del presente articolo e risulti da parte degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini, degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art.5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

CAPO IV

SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 18

Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni

spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto:

- a) a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.
- b) a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.
- c) a chiunque sia in stato di ubriachezza o alterazione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze stupefacenti di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

2. Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) bivaccare, esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi delle disposizioni indicate dalle norme vigenti; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 nr. 689 e relative successive modifiche ed integrazioni;
- d) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività vicino agli ospedali;
- e) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani ove presenti.
- f) fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m. e i., abbandonare rifiuti solidi urbani e comunque di ogni genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati;
- g) è fatto divieto d'uso di turpiloquio in ogni occasione di incontri, raduni, o semplicemente discussioni fra individui.
- h) in ogni luogo o momento è fatto divieto d'uso di abbigliamento che possa inibire il riconoscimento immediato della persona.

i) sedersi o sdraiarsi o comunque mantenere comportamenti o uso di abiti non convenienti al rispetto e all'educazione, sul suolo pubblico, sotto i portici, sui gradini dei monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, delle scuole, dei centri civici, nonché sulla pubblica via. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, sugli alberi, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Nei luoghi summenzionati è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

l) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano non appositamente destinati a tale scopo. E' altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile.

3. Salvo quanto già previsto dagli artt. 600 c. Octies e 663 bis del C.P., è vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, suscitando ribrezzo ed esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano ingenerare paura, ribrezzo, angoscia e pietà altrui.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 4 del D.L. n. 14 del 2017 conv. In L. n. 48/2017 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza o impossibilità di individuazione dei responsabili, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento potrà obbligare la proprietà dell'edificio al ripristino dei luoghi con spese a carico dello stesso proprietario.

5. I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 lett. F) comporta il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di euro 500,00. Per tutti i precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

Art. 19

Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

I proprietari e/o i detentori dei cani o degli animali hanno l'obbligo di custodirli evitando che gli stessi possano allontanarsi arbitrariamente e creare pericoli o disagi alla cittadinanza.

Inoltre i proprietari e/o i detentori dei cani analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma lettera c) e d) del regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dal comune dove gli stessi possono essere sciolti ed in tale caso con la museruola. Il guinzaglio deve consentire l'animale la possibilità di allontanamento ad una misura non superiore a m, 1.50.

2. A chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

3. I proprietari/conduuttori saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causati dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed il conduttore deve portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o a richiesta delle autorità competenti.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 20

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, o collocati all'esterno di abitazioni, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre stillicidio di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 21

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

2. È comunque vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 22

Lavatura di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 23

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

2. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 150,00.

Art. 24

Vasche e fontane, viali e giardini pubblici

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15 del Codice della Strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali, nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato introdursi e sostare con i veicoli

3. Fatte salve le ipotesi di reato ipotizzabili, è vietato sporcare i sedili, danneggiare le siepi, gli alberi, scagliare contro gli stessi oggetti acuminati, pietre, bastoni e simili, staccare rami, piante e fiori

2. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 25 Inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 26 Rumori nei locali privati

1. Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, disturbo ai vicini o comunque nocumento o porre in essere qualsivoglia condotta atta a turbare il regolare svolgimento della vita familiare. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.

2. Nelle abitazioni private e negli spazi privati, l'esecuzione di lavori con l'impiego di macchine o strumenti rumorosi, è consentita dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e comunque fatte salve le disposizioni indicate e previste dal Codice Civile.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 27 Dispositivi antifurto

1. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine gli impianti antifurto dovranno costantemente essere revisionati in modo tale da evitare l'impropria ed ingiusta entrata in funzione. Fatta salva

l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Locale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 240,00.

Art. 28

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore, tali da recare disturbo o molestia.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 240,00.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 29

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 30

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si rinvia alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia

Art. 31

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere, salvo che si tratti della vendita in esercizi commerciali anche mobili, confezionato all'origine e in ogni caso custodito in appositi recipienti, protetti da mosche e insetti situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si rinvia alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 32

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, etichettatura sopra ogni pacco o contenitore, indicante le informazioni essenziali, quali nome del prodotto, qualità, varietà, provenienza, peso lordo e netto della merce, lotto, data minima di conservazione o scadenza se previsti ed ogni altra indicazione relativamente alla normativa vigente di riferimento.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si rinvia alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 33

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

CAPO VII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 34

Cortei funebri

I cortei funebri, dovranno percorrere l'itinerario concordato, rispettando le eventuali particolari

disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 35

Processioni – Manifestazioni

I promotori/organizzatori di processioni o altre manifestazioni religiose, popolari ecc. che prevedono cortei di persone o di autoveicoli o animali, oltre ad effettuare le comunicazioni od ottenere le licenze necessarie secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 1931, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 36

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali e che non trovano nel presente testo regolamentare specifica sanzione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 2000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 38

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e relative successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 571 del 1982.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 39

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto illecito commesso;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.40

Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.